

Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali – Cass. n. 15383/2023

Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio - attività - comunicazioni alle parti -
Omessa convocazione ad alcune operazioni peritali - Violazione del principio del contraddittorio
- Nullità degli atti successivi ex art. 159 c.p.c. - Limiti.

Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15383 del 31/05/2023 (Rv. 667940 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_194, Cod_Proc_Civ_art_195, Cod_Proc_Civ_art_090

Corte

Cassazione

15383

2023